Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale„ n. 120 del 25 maggio 1948

Conto corrente con la posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 25 maggio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero.

Decretano:

Art. 1.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la Svezia, a partire dal 1° dicembre 1947, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Svezia, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in corone svedesi, da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Svezia, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Svezia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in corone svedesi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

All'atto della esportazione verso la Svezia di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare espresso in corone svedesi e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è resti-

tuito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 6.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con il Clearingnaemnden di Stoccolma sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo svedese il 20 gennaio 1948.

Art. 7.

Il decreto Ministeriale 12 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 gennaio 1946, n. 21, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 gennaio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2158)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Polonia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del* 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Polonia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Polonia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti in Polonia degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante utilizzo delle disponibilità in dollari degli Stati Uniti d'America esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi dal Biuro Rozrachunkov Miedzynarodowych presso la Narodowy Bank Polski di Varsavia e derivanti dai versamenti eseguiti dai debitori residenti in Polonia in pagamento di merci importate dall'Italia e di altri debiti commerciali verso l'Italia, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori in Italia e nei limiti delle disponibilità in dollari esistenti nel detto conto.

Il versamento da parte dei debitori in Italia dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro stesso determinata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle libere negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Per i debiti espressi in valute estere diverse dalla lira italiana o dal dollaro degli Stati Uniti d'America, le parti interessate concordano l'importo in lire o in dollari corrispondente al debito da regolare.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America ed in altre valute estere, non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in dollari degli Stati Uniti d'America versate in loro favore nel conto in dollari aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi dal Biuro Rozrachunkov Miedzynarodowych presso la Narodowy Bank Polski di Varsavia, è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro stesso, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sul mercato delle libere negoziazioni della detta valuta prevista dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Polonia, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno, da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui è convenuto il pagamento;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro munito del visto della dogana è restituito al denunciante ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministro del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Polonia, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia di cui all'art. 6 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo deve di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Polonia di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta convenuta e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Polonia destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Narodowy Bank Polski di Varsavia sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra i Governi italiano e polacco il 10 ottobre 1946 e dei protocolli firmati a Varsavia il 19 dicembre 1947.

Art. 12.

Per i versamenti eseguiti dai debitori ed i pagamenti eseguiti in favore dei creditori a partire dal 1° dicembre 1947, sono abrogate le disposizioni del decreto Ministeriale 15 novembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1947, n. 87.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 febbraio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1948.

Norme concernenti le operazioni di reciprocità effettuate tra l'Italia e la Norvegia.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 31 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1946, n. 200, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Norvegia;

Decretano:

Art. 1.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere effettuati, a partire dal 1° settembre 1946, scambi di merci con la Norvegia sotto forma di operazioni di reciprocità, in deroga alle norme del decreto Ministeriale 31 luglio 1946.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Norvegia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in corone norvegesi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Norvegia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la Norvegia sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana la denuncia di cui agli articoli 6 e 8 del decreto Ministeriale 31 luglio 1946.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 febbraio 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2160)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Bulgaria.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e la Bulgaria deve essere espresso, nei contratti di acquisto, in dollari degli Stati Uniti d'America.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate in Bulgaria devono essere espresse in dollari degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la Bulgaria, a partire dal 20 dicembre 1947, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Bulgaria in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in dollari degli Stati Uniti d'America da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in dollari degli Stati Uniti d'America rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Bulgaria in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Bulgaria è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari degli Stati Uniti d'America;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

All'atto della esportazione verso la Bulgaria di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari degli Stati Uniti d'America e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banca nazionale di Bulgaria di Sofia sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo bulgaro il 5 novembre 1947.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale 10 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1936, n. 255, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 1° marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2161)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona anglo-americana di occupazione in Germania.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare fra l'Italia e la zona di occupazione anglo-americana in Germania deve essere espresso, nei contratti di acquisto, in dollari degli Stati Uniti d'America.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella zona anglo-americana di occupazione in Germania, devono essere espresse in dollari degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate a partire dall'11 luglio 1947 o ancora da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla zona anglo-americana di occupazione in Germania (esclusi il carbone, il legname e la potassa) o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dall'11 luglio 1947 a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella detta zona, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento nella zona anglo-americana di occupazione in Germania degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, sarà effettuato mediante accreditamento del corrispondente controvalore in dollari degli Stati Uniti d'America nel « Military Gouvernments for Germany (US/UK) Joint Export-Import Offset Account » aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome dei Governi militari degli Stati Uniti e della Gran Bretagna.

Dall'11 luglio al 30 novembre 1947, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato sulla base della media calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi alla fine di ogni mese e valevole per tutto il mese successivo, risultante tra la quotazione ufficiale del dollaro stesso (maggiorata, per i versamenti eseguiti fino al 1° agosto 1947, della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2) e il corso medio delle libere negoziazioni della valuta medesima verificatesi nel mese in corso presso la Borsa di Roma ai sensi del punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

A partire dal 1° dicembre 1947, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma, il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori italiani del corrispettivo delle merci esportate nella zona anglo-americana di occupazione in Germania e di altri crediti di natura commerciale, è effettuato mediante utilizzo e nei limiti delle disponibilità in dollari degli Stati Uniti d'America esistenti nel conto di cui al primo comma del precedente art. 3; secondo l'ordine cronologico dei rispettivi versamenti eseguiti dai debitori nella zona suddetta.

Dall'11 luglio al 30 novembre 1947, il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme addebitate al suddetto conto intestato ai Governi militari degli Stati Uniti e della Gran Bretagna in Germania è effettuato sulla base della media calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi alla fine di ogni mese e valevole per tutto il mese successivo, risultante tra la quotazione ufficiale del dollaro stesso (maggiorata, per i pagamenti eseguiti fino al 1° agosto 1947, della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2) e il corso medio delle libere negoziazioni della valuta medesima verificatesi nel mese in corso presso la Borsa di Roma, ai sensi del punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

A partire dal 1° dicembre 1947, il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme medesime è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per

cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona anglo-americana di occupazione in Germania è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari degli Stati Uniti d'America;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla zona anglo-americana di occupazione in Germania, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 7 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, o attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la zona anglo-americana di occupazione in Germania di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari degli Stati Uniti d'America e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla zona anglo-americana di occupazione in Germania, destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rila-

sciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento, dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con i Governi militari degli Stati Uniti e della Gran Gretagna in Germania sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed i Governi suddetti l'11 luglio 1947.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2162)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona sovietica di occupazione in Germania.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e la zona sovietica di occupazione in Germania deve essere espresso, nei contratti di acquisto, in dollari degli Stati Uniti d'America.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella zona sovietica di occupazione in Germania, devono essere espresse in dollari degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate a partire dal 1° luglio 1947 o ancora da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla zona sovietica di occupazione in Germania o al pagamento di altri debiti di natura commerciale scaduti a partire dal 1° luglio 1947 in favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella detta zona, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento nella zona sovietica di occupazione in Germania degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante accreditamento del corrispondente controvalore in dollari degli Stati Uniti d'America nel « conto speciale zona di occupazione sovietica in Germania », aperto presso lo Ufficio italiano dei cambi a nome della Garantie und Credit Bank di Berlino.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'ordine cronologico dei versamenti, invia alla Garantie und Credit Bank avvisi di accreditamento espressi in dollari degli Stati Uniti d'America.

Dal 1° luglio al 30 novembre 1947, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato sulla base della media calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi alla fine di ogni mese e valevole per tutto il mese successivo, risultante tra la quotazione ufficiale del dollaro stesso (maggiorata, per i versa-

menti eseguiti fino al 1° agosto 1947, della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2) e il corso medio delle libere negoziazioni della valuta medesima, verificatesi nel mese in corso presso la Borsa di Roma, ai sensi del punto 2° dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

A partire dal 1° dicembre 1947, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori in Italia del corrispettivo delle merci esportate nella zona sovietica di occupazione in Germania e di altri crediti di natura commerciale, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi secondo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori nella zona stessa nel « conto speciale zona di occupazione sovietica in Germania » aperto in dollari degli Stati Uniti d'America presso la Garantie und Credit Bank di Berlino a nome dell'Ufficio italiano dei cambi medesimo.

Dal 1° luglio al 30 novembre 1947, il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America, è effettuato sulla base della media calcolata dall'Ufficio italiano dei cambi alla fine di ogni mese e valevole per tutto il mese successivo, risultante tra la quotazione ufficiale del dollaro stesso (maggiorata, per i pagamenti eseguiti fino al 1° agosto 1947, della quota addizionale prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1946, n. 2) e il corso medio delle libere negoziazioni della valuta medesima, verificatesi nel mese in corso presso la Borsa di Roma, ai sensi del punto 2° dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

A partire dal 1° dicembre 1947, il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme medesime è effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona sovietica di occupazione in Germania, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui allo art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari degli Stati Uniti d'America;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione, merci originarie e provenienti dalla zona sovietica di occupazione in Germania, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta allo Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 7 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta

ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto della esportazione verso la zona sovietica di occupazione in Germania di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari degli Stati Uniti d'America e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con lo estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla zona sovietica di occupazione in Germania destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Garantie und Credit Bank di Berlino sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano e l'Amministrazione militare sovietica in Germania il 28 giugno 1947.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'Estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la Grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2163)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Romania.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del Commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate in Romania devono essere espresse in lire italiane.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Romania, e al pagamento delle relative spese accessorie, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento in Romania degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante accreditamento nel conto in lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca nazionale di Romania.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'ordine cronologico dei versamenti, invia alla suddetta Banca nazionale avvisi di versamento espressi in lire italiane.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori in Italia del corrispettivo delle merci esportate in Romania e delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi mediante utilizzo e nei limiti delle disponibilità del conto previsto al precedente art. 3, secondo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento in lire emessi dalla Banca nazionale di Romania.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Romania è tenuto a presentare alla competente dogana, inseme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in lire italiane;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla Romania, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2 il rilascio di tale nulla osta, può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia di cui allo art. 7 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esse deve farsi annotazione della denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo deve di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la Romania di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in lire italiane e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Romania destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio stesso.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare le regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banca nazionale di Romania sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo Romeno il 24 dicembre 1947.

Art. 13.

Il decreto Ministeriale 13 febbraio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1937 n. 102, è abrogato.

Il presente decreto ha valore per gli scambi commerciali effettuati a partire dal 24 dicembre 1947 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 10 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2164)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Jugoslavia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministerale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del Commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Jugoslavia, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in Jugoslavia degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, sarà effettuato mediante accreditamento nel conto in lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Banca nazionale della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'ordine cronologico dei versamenti, invierà alla suddetta Banca nazionale avvisi di versamento espressi in lire italiane.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori italiani del corrispettivo delle merci esportate in Jugoslavia o di altri crediti di natura commerciale, sarà effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi mediante utilizzo e nei limiti delle disponibilità del conto previsto al precedente art. 2, secondo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento in lire emessi dalla Banca nazionale della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Jugoslavia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in lire italiane;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione, merci originarie e provenienti dalla Jugoslavia, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 6 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisce a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo, dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso la Jugoslavia di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in lire italiane e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla Jugoslavia destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento, dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banca nazionale della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo della Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia il 28 novembre 1947.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 10 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1936, n. 255, è abrogato.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dal 28 novembre 1947 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affadi esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2165)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.

Norme concernenti gli scambi di merci tra l'Italia e la Cecoslovacchia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle legge 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione di mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la Cecoslovacchia, a partire dal 2 luglio 1947, si effettuano sotto forma di operazioni di compensazione privata, previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero.

Art. 2.

Il decreto Ministeriale 31 agosto 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1936, n. 215, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2166)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Islanda.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni:

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dall'Islanda, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in Islanda degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante accreditamento nel conto in lire italiane aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome della Landsbanki Island di Reykyavik.

L'Ufficio italiano dei cambi, secondo l'ordine cronologico dei versamenti, invia alla suddetta Landsbanki Island avvisi di accreditamento espressi in lire italiane in favore dei rispettivi creditori in Islanda.

Art. 3.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 4.

Il pagamento ai creditori in Italia del corrispettivo delle merci esportate in Islanda, è effettuato dallo Ufficio italiano dei cambi mediante utilizzo e nei limiti delle disponibilità del conto previsto al precedente art. 2, secondo l'ordine cronologico degli ordini di pagamento in lire emessi dalla Landsbanki Island di Reykyavik.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 6.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dall'Islanda, è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembde 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in lire italiane;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 7.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Islanda, deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta può essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che sono determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore deve allegare alla denuncia di cui all'art. 6 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso deve farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta è scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta è sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo, deve di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 8.

All'atto dell'esportazione verso l'Islanda di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendita a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in lire italiane e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo è sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto Nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 9.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dall'Islanda destinate ad essere importate in Italia, deve essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

Per le merci islandesi soggette a permesso di esportazione, il debitore deve provare che le competenti autorità islandesi hanno già rilasciato tale permesso per la partita di merce da pagare in via anticipata.

All'atto della domanda di versamento devono essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione

Art. 10.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno, n. 739.

Art. 11.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Landsbanki Island di Reykyavik sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dei pagamenti relativi all'interscambio commerciale italo-islandese.

Art. 12.

Il decreto Ministeriale 30 marzo 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° aprile 1936, n. 76, è abrogato.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dal 1° aprile 1947 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2167)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Argentina.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, numero 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dall'Argentina o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti in Argentina, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 2.

Il trasferimento in favore dei creditori residenti in Argentina degli importi in lire versati presso la Banca d'Italia ai sensi del precedente articolo, è effettuato mediante utilizzo delle disponibilità esistenti nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso il Banco Central de la Republica Argentina e derivanti dai versamenti eseguiti dai debitori residenti in Argentina in pagamento di merci importate dall'Italia o di altri debiti commerciali, seguendo l'ordine cronologico dei versamenti eseguiti dai debitori italiani e nei limiti delle disponibilità esistenti nel detto conto.

Art. 3.

Dal 14 ottobre al 30 novembre 1947 il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire dei loro debiti è effettuato ai cambi seguenti:

1) per il cinquanta per cento dei debiti espressi in dollari degli Stati Uniti d'America, al cambio ufficiale del dollaro stesso vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento dei debiti stessi, al cambio di chiusura del dollaro verificatosi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle libere negoziazioni delle valute estere ai sensi del punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

2) per i debiti espressi in pesos argentini, ai cambi del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al precedente punto 1) previa conversione in dollari al cambio del peso rispetto al dollaro vigente a Buenos Aires per la specie di operazione da regolare;

3) per i debiti espressi in altre valute estere, ai cambi del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al precedente punto 1), previa conversione in lire italiane sulla base della quotazione ufficiale in lire della valuta estera in questione e successiva trasformazione in dollari al cambio ufficiale del dollaro.

Art. 4.

Dal 1° dicembre 1947, il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire dei loro debiti è effettuato ai cambi seguenti:

1) per il cinquanta per cento dei debiti espressi in dollari degli Stati Uniti d'America, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissato ai sensi dell'art. 2 del decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

2) per i debiti espressi in pesos argentini, ai cambi del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al precedente punto 1), previa conversione in dollari al cambio del peso rispetto al dollaro vigente a Buenos Aires per la specie di operazione da regolare;

3) per i debiti espressi in altre valute estere, ai cambi del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al precedente punto 1), previa conversione in lire italiane sulla base della quotazione ufficiale in lire della valuta estera in questione e successiva trasformazione in dollari al cambio ufficiale del dollaro.

Art. 5.

I versamenti in lire italiane effettuati dal debitore di somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America, in pesos argentini od in altre valute estere non sono liberatori fino a che il creditore non abbia ricevuto l'integrale ammontare del suo credito.

I pagamenti indicati nel precedente art. 1 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 6.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme versate in loro favore nel conto dell'Ufficio italiano dei cambi presso il Banco Central de la Republica Argentina è effettuato dall'Ufficio stesso secondo l'ordine cronologico dei rispettivi versamenti eseguiti dai debitori in Argentina.

Art. 7.

Dal 14 ottobre al 30 novembre 1947, il pagamento di cui al precedente art. 6 è effettuato ai cambi seguenti:

1) per il cinquanta per cento dei crediti espressi in dollari degli Stati Uniti d'America al cambio ufficiale del dollaro stesso vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per cento dei crediti stessi, al cambio di chiusura del dollaro verificatosi presso la Borsa di Roma, il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sul mercato delle libere negoziazioni delle valute estere ai sensi del punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

2) per i crediti stilati in altre valute estere, ai cambi del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al precedente punto 1), previa conversione in dollari:

a) per le operazioni eseguite in Argentina sul « Mercado Official de cambios », al cambio vigente in Buenos Aires per il determinato tipo di operazione il giorno in cui si inizia la pratica dello sdoganamento;

b) per le operazioni eseguite in Argentina sul « Mercado libre de cambios », in base alla quotazione vigente sul mercato stesso il giorno del pagamento.

Art. 8.

Dal 1° dicembre 1947, il pagamento di cui al precedente art. 6 è effettuato ai cambi seguenti:

1) per il cinquanta per cento dei crediti espressi in dollari degli Stati Uniti d'America, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatosi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi, sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dal punto 2° dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139;

2) per i crediti stilati in altre valute estere, ai cambi del dollaro degli Stati Uniti d'America di cui al precedente punto 1), previa conversione in dollari:

a) per le operazioni eseguite in Argentina sul « Mercado Official de cambios », al cambio vigente in Buenos Aires per il determinato tipo di operazione il giorno in cui si inizia la pratica dello sdoganamento;

b) per le operazioni eseguite in Argentina sul « Mercado libre de cambios », in base alla quotazione vigente sul mercato stesso il giorno del pagamento.

Art. 9.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 10.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dall'Argentina è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che importano, espresso nella valuta convenuta;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 11.

Chiunque intenda importare in conto deposito o per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dall'Argentina deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 10 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà, di volta in volta, dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo o attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 12.

All'atto dell'esportazione verso l'Argentina di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso nella valuta convenuta e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 13.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dall'Argentina destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 14.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 15.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con il Banco central de la Republica Argentina sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo argentino il 13 ottobre 1947.

Art. 16.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2168)

DECRETO MINISTERIALE 20 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Grecia.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, numero 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il dcreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e la Grecia deve essere espresso, nei contratti di acquisto, in dollari degli Stati Uniti d'America.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate in Grecia devono essere espresse in dollari degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la Grecia, a partire dal 31 marzo 1947, sono effettuati sotto forme di operazioni di reciprocità, previo benestare del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Grecia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in dollari da essi dovuto. calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in dollari rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Grecia in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Grecia è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari degli Stati Uniti d'America;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

All'atto della esportazione verso la Grecia di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari degli Stati Uniti d'America e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque de Grèce di Atene sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo greco il 31 marzo 1947.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale 16 novembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1936, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2169)

DECRETO MINISTERIALE 20 *marzo* 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Ungheria.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, numero 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e la Ungheria deve essere espresso, nei contratti di acquisto, in dollari degli Stati Uniti d'America.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate in Ungheria devono essere espresse in dollari degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Gli scambi di merci tra l'Italia e l'Ungheria, a partire dal 9 novembre 1946, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità, previo benestare del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dall'Ungheria in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi,

del controvalore in lire italiane dell'importo in dollari da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in dollari rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Ungheria in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto, si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dall'Ungheria è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari degli Stati Uniti d'America;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

All'atto della esportazione verso l'Ungheria di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari degli Stati Uniti d'America e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla domanda deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Banque Nationale de Hongrie sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo ungherese il 9 novembre 1946.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale 15 novembre 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1938, n. 44, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 20 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2170)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona francese di occupazione in Germania.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, numero 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, numero 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Il prezzo delle merci da scambiare tra l'Italia e la zona francese di occupazione in Germania, in base ai contratti conclusi tra gli interessati italiani e l'Office du commerce exterieur della detta zona, deve essere espresso in dollari degli Stati Uniti d'America.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella zona francese di occupazione in Germania, devono essere espresse in dollari degli Stati Uniti d'America.

Art. 2.

Chiunque debba provvedere al pagamento di debiti riferentisi, sia direttamente che indirettamente, ad importazioni, effettuate o da effettuare, di merci originarie e provenienti dalla zona francese di occupazione in Germania, o al pagamento di altri debiti di natura commerciale a favore di persone fisiche o giuridiche residenti nella detta zona, è tenuto ad effettuare il versamento del relativo importo in lire alla Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell Ufficio italiano dei cambi.

Art. 3.

Il trasferimento nella zona francese di occupazione in Germania degli importi in lire versati ai sensi del precedente articolo, sarà effettuato mediante accreditamento del corrispondente controvalore in dollari degli Stati Uniti d'America nel « conto Commandant en chef français en Allemagne » aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome del Governo militare della zona francese di occupazione in Germania.

Il versamento da parte dei debitori italiani dell'equivalente in lire delle somme espresse in dollari degli Stati Uniti d'America sarà effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno del versamento e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello del versamento sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 4.

I pagamenti indicati nel precedente art. 2 non possono, salvo specifica autorizzazione dell'Ufficio italiano dei cambi, essere eseguiti in modo diverso da quello stabilito nel presente decreto.

Art. 5.

Il pagamento ai creditori italiani del corrispettivo delle merci esportate nella zona francese di occupazione in Germania o di altri crediti di natura commerciale sarà effettuato mediante utilizzo e nei limiti delle disponibilità in dollari degli Stati Uniti d'America esistenti nel « conto Office du commerce extérieur de la Zone française d'occupation » aperto presso l'Ufficio italiano dei cambi a nome del Governo militare della zona francese di occupazione in Germania e derivanti dal giro, disposto dall'Office du change della zona stessa, di disponibilità del « conto Commandant en chef français en Allemagne » previsto al precedente art. 3.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme addebitate al suddetto « conto Office du commerce extérieur de la Zone française d'occupation » sarà effettuato, per il cinquanta per cento, sulla base della quotazione media mensile del dollaro degli Stati Uniti d'America fissata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi e, per l'altro cinquanta per cento, sulla base della quotazione di chiusura del dollaro degli Stati Uniti d'America, verificatasi presso la Borsa di Roma il giorno precedente quello dell'emissione del mandato di pagamento da parte dell'Ufficio italiano dei cambi sul mercato delle negoziazioni della detta valuta previste dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139.

Art. 6.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 7.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla zona francese di occupazione in Germania è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'articolo 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non potrà, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in tre esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in dollari degli Stati Uniti d'America;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, sarà a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 8.

Chiunque intenda importare in conto deposito e per la vendita in commissione merci originarie e provenienti dalla zona francese di occupazione in Germania deve chiedere preventivamente speciale nulla osta all'Ufficio italiano dei cambi.

Ai fini di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2, il rilascio di tale nulla osta potrà essere subordinato alla prestazione di apposita garanzia bancaria, nella forma e nella misura che saranno determinate dall'Ufficio predetto.

L'importatore dovrà allegare alla denuncia di cui all'art. 7 l'originale del nulla osta.

Quando tale nulla osta si riferisca a varie partite da introdursi in più volte o attraverso varie dogane, di esso dovrà farsi annotazione nella denuncia suddetta ed il nulla osta sarà scaricato per i quantitativi di volta in volta introdotti. Ad esaurimento della sua validità, il nulla osta sarà sempre ritirato dalla dogana.

L'importatore di merci considerate nel presente articolo dovrà di volta in volta dare comunicazione delle vendite effettuate all'Ufficio italiano dei cambi, entro dieci giorni dall'avvenuta vendita, mediante denuncia in duplice esemplare, su apposito modulo, e attraverso le filiali della Banca d'Italia.

Art. 9.

All'atto dell'esportazione verso la zona francese di occupazione in Germania di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, sarà redatta in quattro esemplari su apposito modulo e dovrà contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) quando trattisi di vendite a fermo, il prezzo delle cose da esportare espresso in dollari degli Stati Uniti d'America e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Quando trattisi di spedizioni in conto deposito o per la vendita in commissione, l'indicazione dell'importo del prezzo sarà sostituita da quella del netto ricavo presumibile della merce oggetto della spedizione e della prevedibile scadenza del credito che ne deriva.

Alla denuncia dovrà essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore e, nel caso di spedizione in conto deposito o per la vendita in commissione, un esemplare della fattura proforma.

Uno degli esemplari della denuncia sarà trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, sarà restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, saranno a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 10.

Qualsiasi anticipo per acquisto di merci di origine e provenienza dalla zona francese di occupazione in Germania destinate ad essere importate in Italia, dovrà essere regolato, previo benestare dell'Ufficio italiano dei cambi, mediante versamento in lire alla Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi.

Per essere ammessi al versamento, detti anticipi devono riferirsi ad una licenza di importazione già rilasciata dalle autorità competenti in quanto essa sia prescritta, essere previsti dal contratto di acquisto della merce e corrispondere agli usi commerciali.

All'atto della domanda di versamento dovranno essere esibiti i documenti necessari a comprovare la regolarità dell'operazione.

Art. 11.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 12.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con l'Office de change de la Zone française d'occupation en Allemagne sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'Accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo militare della zona francese di occupazione in Germania il 31 marzo 1948.

Art. 13.

Il presente decreto ha valore per tutte le operazioni eseguite a partire dal 31 marzo 1948 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2171)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svizzera.

IL MINISTRO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, numero 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, numero 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, numero 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Gli scambi di merci tra l'Italia da una parte e la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein dall'altra, a partire dal 1° novembre 1947, si effettuano sotto forma di operazioni di reciprocità, previo benestare del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia, nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in franchi svizzeri da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi svizzeri rappresentanti il pagamento di merci esportate dall'Italia in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce proveniente dalla Svizzera e dal Principato del Liechtenstein è tenuto a presentare alla competente

dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è un persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi svizzeri;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

All'atto dell'esportazione verso la Svizzera ed il Principato del Liechtenstein di merci provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui allo art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose che si esportano;

4) il prezzo delle cose che si esportano espresso in franchi svizzeri e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5.

In deroga alle disposizioni contenute nei precedenti articoli, è ammessa l'esportazione in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, contro pagamento in valuta estera liberamente negoziabile, di alcune merci originarie e provenienti dall'Italia, all'uopo elencate nell'allegato 2 dell'Accordo commerciale tra l'Italia e la Svizzera, stipulato a Berna il 15 ottobre 1947, oppure successivamente ammesso a tale forma di pagamento dal Governo svizzero.

All'atto dell'esportazione, l'esportatore di tali merci è tenuto a presentare alla competente dogana, anzichè la denuncia di cui al precedente art. 4, il benestare all'esportazione che, ai sensi dell'art. 2 del decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, gli è rilasciato dalla Banca d'Italia o da una delle banche autorizzate a fungere, per il commercio dei cambi, da agenzie di quest'ultima.

La Banca d'Italia e le banche autorizzate a fungere, per il commercio dei cambi, da agenzie della stessa, possono rilasciare il benestare all'esportazione di cui al comma precedente solo quando venga documentato da parte degli interessati che le competenti autorità svizzere hanno ammesso la partita di merce da esportare al regolamento in valuta estera liberamente negoziabile ai sensi dell'Accordo italo-svizzero del 15 ottobre 1947.

Il pagamento da parte dei debitori in Svizzera delle merci così esportate, è eseguito mediante versamento del controvalore in franchi svizzeri presso la Banca nazionale svizzera.

Il cinquanta per cento di ognuno di tali versamenti è messo a disposizione del creditore in Italia, per il tramite della Banca d'Italia o di una delle banche autorizzate a fungere, per il commercio dei cambi, da agenzia di quest'ultima, le quali accreditano le somme così ricevute in un conto della specie di quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 139, intestato al creditore stesso ed utilizzabile in conformità delle disposizioni del decreto legislativo suddetto.

L'altro cinquanta per cento è accreditato dalla Banca nazionale svizzera in un conto in franchi svizzeri aperto presso di essa a nome dell'Ufficio italiano dei cambi, che corrisponde al creditore in Italia il corrispondente controvalore in lire italiane, calcolato ai cambi seguenti:

1) dal primo novembre 1947 all'undici gennaio 1948, al cambio ufficiale del franco svizzero vigente il giorno in cui perviene all'Ufficio italiano dei cambi l'ordine di pagamento della Banca nazionale svizzera;

2) a partire dal 12 gennaio 1948, sulla base della quotazione media mensile del franco svizzzero fissata nei modi previsti dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1347, e vigente il giorno in cui perviene all'Ufficio italiano dei cambi l'ordine di pagamento della Banca nazionale svizzera.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con l'Office suisse de compensation di Zurigo sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli Accordi stipulati tra il Governo italiano ed il Governo svizzero il 15 ottobre 1947.

Art. 8.

Il decreto Ministeriale 7 dicembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 dicembre 1935, n. 287, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2172)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.
Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1946, n. 107, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna;

Decretano:

Art. 1.

Su benestare del Ministero del commercio con l'estero, possono essere effettuati scambi di merci con la Spagna sotto forma di operazioni di reciprocità, in deroga alle norme del decreto Ministeriale 14 febbraio 1946.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Spagna in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in pesetas da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Spagna in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato allo Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

L'importatore e l'esportatore di merci scambiate con la Spagna sotto forma di operazioni di reciprocità sono tenuti a presentare alla competente dogana la denuncia di cui agli articoli 5 e 7 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1946.

Art. 2.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 3.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con l'Instituto espanol de moneda extranjera di Madrid sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento del protocollo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo spagnolo il 20 giugno 1947.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2173)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Danimarca.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la Danimarca, a partire dal 23 maggio 1947, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità, previo benestare del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Danimarca in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento, presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori in Italia dell'equivalente in lire italiane delle somme rappresentanti il pagamento di merci italiane esportate in Danimarca in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato allo Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 2.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 3.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Danimarca è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore ovvero, se questi è un persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante, ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 4.

All'atto della esportazione verso la Danimarca di merci originarie e provenienti dall'Italia, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia, firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il presso delle cose da esportare espresso nella valuta in cui il pagamento è convenuto e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale per il commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 5.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 6.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Danmarks nationalbank di Copenaghen sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano ed il Governo danese il 23 maggio 1947.

Art. 7.

Il decreto Ministeriale 31 marzo 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1946, n. 107, è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 31 marzo 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2174)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1948.

Abrogazione di alcuni decreti Ministeriali relativi a norme sui pagamenti con alcuni Paesi esteri.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

Sono abrogati:

1) il decreto Ministeriale 30 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 novembre 1936, n. 276, recante norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e l'Estonia;

2) il decreto Ministeriale 10 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1936, n. 255, recante norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Finlandia;

3) il decreto Ministeriale 28 settembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° ottobre 1934, numero 230, recante norme per regolare i pagamenti tra l'Italia e la Germania;

4) il decreto Ministeriale 16 novembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 dicembre 1936, n. 294, recante norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda Settentrionale;

5) il decreto Ministeriale 15 febbraio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 marzo 1937, n. 66, recante norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Lettonia;

6) il decreto Ministeriale 5 ottobre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1936, n. 238, recante norme per regolare i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Lituania;

7) il decreto Ministeriale 1° gennaio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1937, n. 39, recante norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e il Portogallo;

8) il decreto Ministeriale 1° gennaio 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 febbraio 1937, n. 39, recante norme concernenti i pagamenti derivanti dagli scambi commerciali tra l'Italia e la Turchia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2175)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1948.

Modificazione delle norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona del franco francese.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
E IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1948, n. 88, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la zona del franco francese;

Decretano:

Art. 1.

Tra i territori facenti parte della zona del franco francese, indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 30 marzo 1948, è compreso il Libano.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 15 aprile 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
PELLA

(2176)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 100 — (4106543) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.